

proposta di legge n. 311

a iniziativa dei Consiglieri

GIANNOTTI, BRINI, CAPPONI, CIRIACI, LIPPI, CESARONI, BUGARO, TIBERI

presentata in data 10 marzo 2009

—————

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE MARCHIGIANE

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione, nell'ambito delle azioni volte a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle varie località marchigiane, riconosce il prezioso contributo offerto a riguardo dalle numerose associazioni, comitati ed altri soggetti privati che organizzano ogni anno, nel nostro territorio, rievocazioni storiche e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di specifici finanziamenti.

Le rievocazioni storiche, infatti, rappresentano un patrimonio culturale prezioso per le Marche poiché costituiscono una sintesi della ricchezza storica, culturale e architettonica della nostra regione la quale può vantare una diffusione ed una articolazione di manifestazioni del genere difficilmente reperibili in altre regioni italiane.

L'importanza delle rievocazioni storiche emerge sotto tre profili.

Esse infatti, rappresentando un "tuffo nel passato", rendono possibile la ricerca delle fonti storiche e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità che le esprimono; creano all'interno della collettività locale uno spirito di forte aggregazione e, soprattutto, offrono uno spettacolo che diventa valido veicolo di promozione culturale e turistica.

Tali iniziative, infatti, permettono al turista di visitare e conoscere non solo le principali città d'arte delle Marche ma anche i numerosi centri storici minori, poco conosciuti, i quali proprio nei giorni di svolgimento delle manifestazioni riescono a farsi scoprire.

Tra le principali rievocazioni storiche organizzate, ogni anno, nelle varie località marchigiane è sufficiente menzionare, a mero titolo esemplificativo, la suggestiva "Quintana" organizzata ad Ascoli Piceno dall'Ente Quintana; la "Festa del Duca" realizzata ad Urbino dall'"Associazione Rievocazioni Storiche"; il "Palio di San Floriano" a Jesi; "La Contesa del Secchio" organizzata sin dal 1953 a Sant'Elpidio a Mare dall'Ente manifestazioni storiche "Contesa del Secchio"; la "Corsa alla spada e palio" realizzata a Camerino dalla relativa associazione; il "Palio di San Giovanni Battista" a Fabriano; il "Palio dei Castelli" a San Severino Marche; la "Disfida del bracciale" a Treia; la "Cavalcata dell'Assunta" organizzata a Fermo dalla relativa associazione; il "Torneo cavalleresco Castel Clementino" a Servigliano; il "Palio del duca" organizzato ad Acquaviva Picena dall'omonima associazione; la "Contesa dello stivale" organizzata a Filottrano dalla "Società dello stivale"; le "Feste medioevali" realizzate ad Offagna dalla

Pro Loco; il "Gioco dell'Oca" realizzato a Cagli dall'Associazione "Giochi Storici"; la manifestazione "Tolentino 815" che si svolge a Tolentino; la "Contesa del Pozzo della Polenta" organizzata a Corinaldo dalla relativa associazione; la "Contesa de la n'zegna" a Falerone; il "Trionfo del Carnevale" organizzato a Fossombrone dal "Comitato promotore del carnevale storico"; la manifestazione "Templaria" organizzata dalla Pro Loco di Castignano; il "Gioco del pallone a bracciale" che si svolge a Cingoli grazie all'Associazione "Cingoli 1848" ed, infine, il "Palio della rana" e la "Cacciata del cinghiale e banchetto rinascimentale" organizzati rispettivamente dalla Pro-Loco di Fermignano e dalla Pro-Loco di Mondavio.

Tra le associazioni, comitati ed altri enti di carattere privato che organizzano simili iniziative alcuni aderiscono alla "Associazione marchigiana delle rievocazioni storiche" (AMRS) con sede a Sant'Elpidio a Mare e riconosciuta dalla Regione nell'ambito della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7.

Essa, oltre alla logica funzione di coordinamento, ha il merito principale di aver contribuito a sviluppare una vera e propria cultura delle rievocazioni, stimolando in modo sempre più forte la ricerca storica con l'obiettivo primario di tutelare la qualità delle stesse.

Attualmente la nostra Regione finanzia direttamente solo i progetti di particolare interesse regionale come, ad esempio, "La Quintana" di Ascoli Piceno (articolo 2, lettera e) ed articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 75).

Nelle altre ipotesi, invece, oltre a sostenere, anche se in minima parte, iniziative simili mediante il programma promozionale turistico per l'anno 2001 (Misura 5.1 - Progetti accoglienza e Misura 5.2 - Progetti sviluppo della deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2000, n. 2860) eroga contributi a riguardo nell'ambito delle azioni di promozione delle attività culturali previste dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 16 e finanziate secondo le modalità di cui alla citata legge 75/1997.

Si tratta però di finanziamenti di modesta entità ed, oltretutto, rimessi alla discrezionalità delle singole Province.

Infatti, attualmente, il piano regionale per i beni e le attività culturali previsto dall'articolo 2 della suddetta legge regionale 75/1997 e relativo al triennio 1999/2001 (deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 1999, n. 272) ha destinato il 52 per cento dei fondi regionali stanziati a riguardo in favore delle varie Province marchigiane le quali, a loro volta, dovranno provvedere a finanziare le domande dei soggetti privati e pubblici diversi dagli enti locali pre-

sentate ai Comuni territorialmente competenti (articolo 5 della legge regionale 75/1997).

Con la proposta di legge in esame, invece, la Regione intende erogare contributi direttamente ai vari soggetti privati che organizzano le varie rievocazioni storiche al fine di sostenere in modo effettivo la loro attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale marchigiano.

Essi, però, dovranno ottenere il riconoscimento della Regione quali associazioni storiche cioè quali organismi aventi determinate caratteristiche prefissate dalla proposta di legge in esame e ritenute dalla Regione indispensabili al fine di svolgere in modo professionale la loro attività.

Dopo i primi due articoli della proposta di legge che enunciano rispettivamente le finalità della legge (articolo 1) e la definizione di associazioni storiche (articolo 2) vengono prefissati alcuni requisiti essenziali che i suddetti organismi dovranno possedere al fine di essere riconosciuti dalla Regione e quindi, in quanto tali, finanziati direttamente dalla medesima.

La scelta di introdurre limiti precisi alla definizione di associazioni storiche deriva dalla necessità che si tratti di organismi legalmente costituiti ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli

enti non commerciali e delle associazioni non lucrative di utilità sociale"; dotati di un'organizzazione e di risorse patrimoniali adeguate allo svolgimento della propria attività; regolati da una normativa statutaria che assicuri, tra l'altro, la incompatibilità delle cariche associative elettive previste all'interno dell'associazione con lo svolgimento, in ambito regionale, di incarichi politici ed aventi, infine, una tradizione di impegno seria e continuativa da almeno dieci anni.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di riconoscimento la cui competenza viene attribuita al dirigente del servizio della Giunta regionale competente all'attuazione della legge in esame mentre il successivo articolo 5 prevede l'erogazione in favore dell'associazione storica riconosciuta di un contributo annuo non superiore al 50 per cento della spesa prevista per l'organizzazione della rievocazione e comunque nel limite massimo fissato annualmente dalla Giunta regionale, non cumulabile, inoltre, con altri finanziamenti regionali erogati per le medesime iniziative.

L'articolo 6, infine, pone a carico dei beneficiari del suddetto contributo oneri precisi; l'articolo 7 contiene la norma transitoria mentre l'articolo 8 detta le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle varie località marchigiane, riconosce il valore socio-culturale delle associazioni storiche operanti nel territorio regionale e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi annuali.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per associazioni storiche si intendono le associazioni e gli altri soggetti di carattere privato legalmente costituiti e operanti in ambito locale che svolgono in modo esclusivo e con carattere di continuità attività di organizzazione di rievocazioni storiche nelle varie località marchigiane.

Art. 3
(Requisiti per il riconoscimento)

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 1, le associazioni storiche sono costituite secondo le modalità previste nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, lo statuto dell'associazione deve, tra l'altro, espressamente prevedere:

- a) la denominazione e la sede legale nell'ambito del territorio regionale;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) la natura privatistica;
- f) l'operatività, in ambito regionale, con carattere di continuità da almeno dieci anni;
- g) le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democraticità e di uguaglianza di tutti gli associati;
- h) le modalità di elezione di un presidente, di un comitato direttivo e di un collegio dei revisori dei conti quali cariche associative, le competenze di tali organi e i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei medesimi con lo svolgimento di incarichi politici nell'ambito regionale.

3. Al fine di essere riconosciute dalla Regione le associazioni storiche devono inoltre:

- a) possedere una qualificata professionalità documentata mediante l'organizzazione di rievocazioni di origine storica idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle località marchigiane;
- b) avere una gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci non inferiori, almeno negli ultimi due anni, ad euro 50.000,00;
- c) disporre di strutture stabili e di attrezzature, in particolare di appositi costumi e di una organizzazione idonea allo svolgimento della propria attività;
- d) possedere risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed, in particolare, alla realizzazione dei programmi di attività da svolgere.

Art. 4

(Procedimento di riconoscimento)

1. Le associazioni storiche che intendono ottenere il riconoscimento dalla Regione presentano apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante delle medesime, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) relazione dettagliata e documentazione comprovanti l'effettivo svolgimento della rievocazione storica nei dieci anni precedenti anche mediante esibizione del relativo materiale pubblicitario;
- c) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le cariche associative;
- d) indicazione del numero degli associati;
- e) documentazione finanziaria relativa alla consistenza economica e patrimoniale dell'associazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 3.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del competente servizio della Giunta regionale provvede riguardo al riconoscimento con provvedimento motivato ed in caso positivo inserisce l'associazione storica in un elenco dal medesimo costituito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Ogni variazione relativa ai requisiti previsti nell'articolo 3 ed ogni modifica all'atto costitutivo ed allo statuto sono comunicate dalle associazioni storiche interessate al competente servizio della Giunta regionale entro trenta giorni dal verificarsi, a pena di decadenza dal riconoscimento.

4. Il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale provvede, ogni tre anni, alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle associazioni storiche riconosciute precedentemente.

5. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 comporta la revoca del riconoscimento.

Art. 5

(Modalità di erogazione del contributo)

1. La Regione eroga un contributo annuale alle associazioni storiche riconosciute ai sensi dell'articolo 4 non superiore al 50 per cento dell'importo della spesa prevista dalle medesime per lo svolgimento della loro attività e, comunque, nel limite massimo fissato annualmente dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e stabilisce i tempi e le modalità di presentazione delle domande.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, una relazione illustrativa delle finalità e modalità di realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo corredata da un preventivo di spesa approvato dai competenti organi statutari.

4. La concessione e la liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) e successive modificazioni.

5. In ogni caso il contributo previsto non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati per le medesime iniziative.

Art. 6

(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1. La concessione dei contributi comporta per le associazioni storiche beneficiarie l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, tenuti a produrre, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, idonea resocontazione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente. La corretta rendicontazio-

ne costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

3. Qualora, a seguito di accertamenti, le iniziative finanziate dalla Regione risultino non realizzate dalle associazioni storiche riconosciute o realizzate in modo difforme da quanto dichiarato nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale procede alla revoca totale o parziale del contributo.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2010 e successivi nell'UPB 5.31.03 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale.